

Sintesi adempimenti per Commissione Elettorale, scrutatori e operazioni di scrutinio (A.C.N.Q. 12/04/2022 e Circolare Aran 1/2025 prot.553 del 16.1.2025)

La commissione non è nominata dal DS ma è espressione delle sigle sindacali. I componenti devono essere indicati tra i dipendenti in servizio nell'istituzione scolastica che godano, a qualunque titolo, di elettorato attivo.

Costituzione della Commissione

Si è potuta costituire formalmente dal 6 febbraio (termine iniziale) al 17 marzo 2025 (termine conclusivo) e si considera insediata non appena siano pervenute almeno tre designazioni. In caso di assenza o carenza di designazioni alla data ultima per la presentazione delle liste (14 Marzo 2025), l'Amministrazione deve chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare i commissari entro il 21 marzo 2025.

Se sono state presentate solo due liste e designati due soli componenti, i sindacati presentatori di lista potranno designare un'ulteriore componente ai sensi dell'articolo 19 comma quattro dell'ACNQ del 12 Aprile 2022.

Se è stata presentata una sola lista, in assenza di riscontri ai solleciti dell'amministrazione, il 22 Marzo 2025 la commissione elettorale, per consentire l'esercizio del diritto di voto, potrà comunque essere costituita con i componenti designati sino ad allora (punto 8 della Circ. n. 1/25 A.Ra.N. che assume la dichiarazione congiunta num. 2 dell'ACNQ del 12 Aprile 2022).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire alle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I componenti della commissione elettorale svolgono la loro attività durante l'orario di servizio.

Il tempo necessario per lo svolgimento di tali operazioni è equiparato al servizio prestato ai sensi dell'art. 19 comma 6 dell'ACNQ del 12 Aprile 2022.

Il presidente della commissione Elettorale

Come primo atto la Commissione Elettorale, elegge il suo presidente con voto segreto su decisione della commissione con voto palese. Il presidente designa il segretario verbalizzante.

I compiti della Commissione Elettorale e degli scrutatori

Ai sensi di quanto disposto con l'art.20 ACNQ 12/04/2022 e ribadito al Punto 9 Circolare Aran):

- ✓ Elege il presidente (nella prima seduta plenaria).
- ✓ Acquisisce l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo).
- ✓ Riceve, eventuale, le liste elettorali, verifica le liste e le candidature presentate e decide circa la loro ammissibilità.
 - **N.B.: nessun soggetto terzo, A.Ra.N. compreso, può intervenire e assumere decisioni sull'ammissibilità delle liste e sugli eventuali vizi di forma che consentono la regolarizzazione delle liste. Pertanto, la decisione è di assoluta competenza delle commissioni elettorali che in autonomia dovranno decidere e motivare.**
- ✓ Esamina entro 48 ore dal ricevimento, i ricorsi per ammissibilità delle liste e delle candidature.
- ✓ **Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno.**
- ✓ In caso di presenza di errori formali nella presentazione le liste la commissione assegna un termine congruo per regolarizzare; rientra tra le possibili regolarizzazioni il caso di una lista

presentata con una denominazione non perfettamente conforme con quella dell'organizzazione sindacale presentatrice.

Le decisioni della Commissione sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni sono adottate in tempi idonei a consentire alle OO.SS. interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

- ✓ **Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali e i relativi candidati mediante affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti e mediante pubblicazione sul sito della scuola.**
- ✓ **Definisce le sezioni elettorali e gli orari di apertura delle stesse, ma non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo** e, almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, porta a conoscenza della decisione tutti i lavoratori; *in ciascuna scuola sede di elezioni RSU deve esserci almeno un seggio. La Commissione può decidere, di istituirne altri in presenza, ad esempio, in sedi distaccate. In tale eventualità occorre preparare gli elenchi degli elettori suddivisi per seggio (art.21 ACNQ 12/04/2022 - Punto 11 Circolare Aran). È possibile costituire un seggio itinerante al fine di garantire la massima partecipazione al voto (art.21 ACNQ 12/04/2022 - Punto 11 Circolare Aran).*

Nel caso in cui dovesse cambiare il numero dell'elettorato attivo, compete alla commissione la definizione del nuovo elenco.

- ✓ **Predisporre il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali. È opportuno che le schede siano stampate in modo da poter essere correttamente piegate; dovranno essere stampate in numero superiore rispetto al numero complessivo dell'elettorato attivo.**

Nelle istituzioni scolastiche in cui si eleggono 3 RSU (fino a 200 elettori) la scheda riporta il nome (eventualmente anche il simbolo) delle liste e l'elenco dei candidati (fino a un massimo di 4 per lista), nell'ordine in cui sono pervenute; in quelle in cui si eleggono 6 RSU (oltre 200 elettori la scheda elettorale riporta il nome (eventualmente anche il simbolo) delle liste, nell'ordine in cui sono pervenute; in questo caso la scheda NON riporta l'elenco dei candidati (fino a un massimo di 8 per lista), ma solo due righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di due). L'elenco dei candidati è affisso all'ingresso del seggio.

- ✓ **Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.**
- ✓ **Predisporre degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione.**
- ✓ **Nomina i presidenti di sezione.**
- ✓ **Nomina gli scrutatori, tenendo conto delle eventuali designazioni da parte delle OO.SS.: il seggio elettorale è composto da un presidente (nominato dalla Commissione elettorale) e dagli scrutatori (uno per lista) designati dai presentatori di ciascuna lista entro due giorni lavorativi prima dell'inizio delle votazioni e scelti fra i lavoratori elettori non candidati. Gli scrutatori devono essere almeno due. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente e almeno due scrutatori. In assenza di designazioni la Commissione costituisce ugualmente il seggio e nomina, gli scrutatori mancanti tra gli elettori disponibili. Non è prevista un'incompatibilità fra la funzione di scrutatore e quella di componente della Commissione elettorale (art.23 ACNQ 12 Aprile 2022). Il presidente e gli scrutatori sono considerati in servizio e sono quindi esonerati dallo svolgimento delle funzioni proprie della funzione/qualifica per tutta la durata delle operazioni elettorali.**

- ✓ Assunto che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, della commissione elettorale e dei votanti, commissione elettorale, presidente di sezione e scrutatori dovranno:
 - *verificare che le urne consegnate siano vuote e munite di chiusura o mezzi in grado di evitarne la manomissione;*
 - *verificare la presenza visibile di manifesti con le candidature nella sezione (adempimento obbligatorio per le scuole con più di 200 dipendenti);*
 - *verificare la presenza degli elenchi dei dipendenti con diritto di voto;*
 - *contare le schede per verificarne la corrispondenza con il numero di elettori della sezione e contare le eventuali schede aggiuntive fornite dalla commissione elettorale;*
 - *verificare che nelle scuole con un numero di dipendenti inferiore al 200 le schede elettorali riportino il nominativo dei candidati di ciascuna lista;*
 - *verificare che le schede non contengano errori e segni o scritture in grado di distinguerle dalle altre;*
 - *in ciascuna sezione dovranno essere firmate le schede da tutti i componenti del seggio, inizialmente in numero pari al numero degli elettori;*
 - *se un dipendente dovesse presentarsi ad una sezione per esercitare il diritto di voto e il suo nominativo non dovesse essere compreso tra gli elettori della sezione, questa dovrà informare immediatamente la commissione elettorale per le verifiche del caso;*
 - *Individuare misure a garanzia della regolarità delle votazioni e dell'integrità dell'urna e delle schede elettorali, al termine di ogni giornata;*
 - *verbalizzare il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto nella giornata;*
 - *sigilla le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo;*
 - *inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;*
 - *garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.*
 - *Al termine di ogni giornata dovranno provvedere a:*
 - *verbalizzare il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto nella giornata;*
 - *sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo;*
 - *inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;*
 - *garantire, in collaborazione con l'Amministrazione, l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.*
- ✓ Organizza e gestisce lo scrutinio dopo aver verificato il raggiungimento del quorum.
- ✓ Raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati.
- ✓ Compila i verbali.
- ✓ Comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista.
- ✓ Esamina degli eventuali ricorsi e proclama gli eletti.
- ✓ Trasmette i verbali e gli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e trasmissione telematica dei risultati all'ARAN.

Le operazioni di voto

Gli orari di apertura del seggio vengono stabiliti dalla Commissione elettorale che, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto, decide gli orari di apertura tenendo presente la durata del servizio e la distribuzione dei lavoratori nei vari turni e relativi orari di servizio. Gli orari di apertura dei seggi e la loro ubicazione sono portati a conoscenza degli elettori tramite avviso all'albo elettorale almeno 8 giorni prima della data prevista per il voto.

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali che si dovranno chiudere entro le 14:00 di giovedì 17 Aprile 2025.

Nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione ed alcun differimento dello scrutinio. Pertanto, il pomeriggio del 17 Aprile è dedicato esclusivamente allo scrutinio ed **il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 Aprile 2025.**

- ✓ **Gli elettori per essere ammessi al voto** dovranno esibire un documento di riconoscimento personale compreso le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali; in mancanza di documento personale dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori della sezione e di questa eventualità deve essere lasciata traccia nel verbale concernente le operazioni elettorali.
- ✓ **Al momento del voto la scheda dovrà essere piegata dall'elettore stesso dopo che avrà votato;** gli scrutatori o il presidente di sezione dovranno verificare che la scheda sia la stessa consegnata e che non ci siano segni di riconoscimento sulla scheda.
- ✓ L'eventualità dell'elettore che non vuole restituire la scheda dovrà essere riportata nel verbale ai fini di un corretto scrutinio.
- ✓ **L'elettore che dichiara di aver sbagliato** potrà ricevere una nuova scheda ma dell'accaduto si dovrà lasciare traccia nel verbale di sezione.
- ✓ **Ciascun votante dovrà porre la firma di avvenuta votazione nell'elenco degli elettori;** in caso di rifiuto si vedrà annullare il voto (eventualità da portare a verbale).
- ✓ Tutti gli elettori presenti nella sezione all'orario di chiusura hanno diritto a votare.
- ✓ Concluse le operazioni di voto in ciascun turno, le urne vanno chiuse sigillate e firmate dai componenti della sezione includendo il verbale della sezione stessa.
- ✓ **Il diritto di voto si esercita in un'unica sede,** pertanto il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente nell'istituzione scolastica che lo amministra (quella di titolarità o in assegnazione provvisoria). La Commissione elettorale deve controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto.
- ✓ **Il personale assente a qualsiasi titolo compreso attività scolastiche** (viaggi di istruzione, Erasmus, PCTO) non può votare online perché il voto online non è in nessun caso consentito.

La validità delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo della RSU in una singola istituzione sono valide se ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto.

Ad esempio:

- se in una istituzione gli elettori sono 100 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 51 aventi diritto;
- se in una istituzione gli elettori sono 101 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 51 aventi diritto;
- se in una istituzione gli elettori sono 99 il quorum si considera raggiunto se hanno votato almeno 50 aventi diritto.

In caso di raggiungimento del quorum, la commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nelle sezioni in cui si è votato.

Nel caso non si raggiunga il quorum non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 17 maggio 2025 (30 giorni a partire dal 17 aprile 2025). Tutte le altre procedure rimangono immutate: stessa Commissione elettorale, stesse liste già presentate, stessi seggi.

Se anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum, entro i successivi 90 giorni si ripeterà l'intera procedura elettorale (consegna elenchi aventi diritto, insediamento e costituzione della Commissione elettorale, presentazione delle liste, ecc.).

Lo scrutinio delle schede

Lo scrutinio è pubblico, verificato il raggiungimento del quorum e ciascuna sezione ci si accerterà che le urne non contengono segni di manomissione e si procederà allo scrutinio.

In ciascuna sezione:

- ✓ si toglieranno e si conteranno le schede presenti nell'urna per verificarne la corrispondenza con il numero degli elettori risultanti votanti in base all'elenco;
- ✓ si dovranno separare le schede valide dalle bianche e dalle nulle;

Il voto di lista vale ai fini dell'assegnazione del numero di eletti spettante a ciascuna lista;

il voto di preferenza determina chi, per ciascuna lista, sarà chiamato a ricoprire il posto o i posti assegnati alla lista stessa. Può accadere che il candidato che ha ricevuto il più alto numero di preferenze non sia eletto, se la sua lista non ottiene rappresentanti. Se i componenti da eleggere sono **3** (scuole con meno di 200 addetti) **la scheda riporta obbligatoriamente anche i nomi** dei candidati. Se sono 6, non è obbligatorio riportarli.

VOTO DI LISTA - In caso di voto a **più di una lista**, il voto è **NULLO**

Vale come voto alla lista:

a) il voto apposto sulla denominazione della lista prescelta (anche se non sono state date preferenze)

 Lista I XXX	Lista II YYY	Lista III ZZZ
☐ Bianchi	☐ Monti	☐ Abete
☐ Rossi	☐ Piano	☐ Faggi
☐ Verdi	☐ Collina	☐ Pineto
☐ Neri	☐ Bosco	☐ Quercini

Si assegna un voto alla lista I

b) il voto viene dato ad un candidato di una lista, anche se non è stato apposto alcun segno accanto alla denominazione della lista

Lista I XXX	Lista II YYY	Lista III ZZZ
☐ Bianchi	☐ Monti	☐ Abete
 ☒ Rossi	☐ Piano	☐ Faggi
☐ Verdi	☐ Collina	☐ Pineto
☐ Neri	☐ Bosco	☐ Quercini

Si assegna un voto alla lista I (e un voto di preferenza a Rossi)

c) il voto dato ad una lista e a più di un candidato. Vale il voto di lista, non valgono quelli di preferenza (anche se non fosse stata votata la lista)

☒	Lista I XXX		Lista II YYY		Lista III ZZZ
☐	Bianchi	☐	Monti	☐	Abete
☒	Rossi	☐	Piano	☐	Faggi
☒	Verdi	☐	Collina	☐	Pineto
☐	Neri	☐	Bosco	☐	Quercini

Si assegna un voto alla lista I, **non vale** la preferenza data a Rossi né quella data a Verdi

d) il voto dato a una lista e al candidato di un'altra lista (si annulla quella del candidato)

☒	Lista I XXX		Lista II YYY		Lista III ZZZ
☐	Bianchi	☐	Monti	☐	Abete
☐	Rossi	☒	Piano	☐	Faggi
☐	Verdi	☐	Collina	☐	Pineto
☐	Neri	☐	Bosco	☐	Quercini

Si assegna un voto alla lista I, non vale la preferenza data a Piano

e) il voto viene dato a due liste diverse (la scheda è nulla)

☒	Lista I XXX	☒	Lista II YYY		Lista III ZZZ
☐	Bianchi	☐	Monti	☐	Abete
☐	Rossi	☐	Piano	☐	Faggi
☐	Verdi	☐	Collina	☐	Pineto
☐	Neri	☐	Bosco	☐	Quercini

f) il voto viene dato a due candidati di due liste diverse (la scheda è nulla)

	Lista I XXX		Lista II YYY		Lista III ZZZ
☐	Bianchi	☐	Monti	☐	Abete
☐	Rossi	☐	Piano	☐	Faggi
☐	Verdi	☒	Collina	☒	Pineto
☐	Neri	☐	Bosco	☐	Quercini

VOTO DI PREFERENZA

Le preferenze valgono **solo nell'ambito della lista votata**. Se date a candidati di lista diversa da quella votata, non valgono (mentre resta valido il voto di lista). Le preferenze possono essere al massimo **UNA** se si eleggono 3 rappresentanti (**DUE** se la RSU è di 6).

1) In caso di più preferenze di una stessa lista, Il voto va alla lista I. Sono nulle le preferenze espresse.

	Lista I XXX		Lista II YYY		Lista III ZZZ
☐	Bianchi	☐	Monti	☐	Abete
☒	Rossi	☐	Piano	☐	Faggi
☒	Verdi	☐	Collina	☐	Pineto
☒	Neri	☐	Bosco	☐	Quercini

2) Se vengono espresse preferenze su liste diverse ma è votata una lista, vale il voto di lista, si annullano le preferenze

✕	Lista I XXX	Lista II YYY	Lista III ZZZ
☐	Bianchi	☐	Abete
☒	Rossi	☐	Faggi
☐	Verdi	☒	Pineto
☐	Neri	☐	Quercini

Il voto va alla lista I. Sono nulle le preferenze di Rossi e Collina

3) Qualora la scheda **non riporti i nominativi dei candidati** (cosa possibile **solo se gli elettori sono più di 200** e la RSU è di 6) e venga scritto il nome di persona non candidata, la preferenza non si assegna ma **si attribuisce il voto di lista**. Ciò anche nel caso in cui si sia scritto il nome ma non sia stato apposto alcun segno accanto alla denominazione della lista.

Lista I XXX	Lista II YYY	Lista III ZZZ
.....		
... <i>Sconosciuto</i>		
.....		
.....		
.....		

Gli adempimenti delle sezioni

Il presidente della sezione dovrà compilare il verbale dello scrutinio di sezione redatto in conformità al modello 4 dell'ACNQ del 12 Aprile 2022; il verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente e controfirmato da due scrutatori e dovrà contenere la descrizione di tutte le operazioni e di tutte le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio. Detto verbale non può essere rielaborato e non può contenere omissioni o cancellazioni. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati:

- ✓ numero dei votanti coincidente con la somma delle schede scrutinate (valide+bianche+nulle);
- ✓ totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (no bianche e nulle).

Infine, ciascun presidente di sezione consegnerà il verbale di scrutinio unitamente al materiale della votazione alla commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo.

Gli adempimenti della Commissione Elettorale: riparto, attribuzione dei seggi, verbale finale

La commissione elettorale dovrà procedere ad effettuare le operazioni nel seguente ordine:

- ✓ definizione del quorum;
- ✓ ripartizione dei seggi alle liste;
- ✓ attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti.

Il quorum si ottiene dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle liste, escluse schede nulle e bianche) per il numero dei seggi previsti.

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, **prima alle liste che hanno ottenuto il quorum**.

Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi.

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

Esempio:

Istituzione scolastica che ha 146 dipendenti; i seggi da attribuire sono, di conseguenza, 3. Ipotizziamo che gli aventi diritto al voto siano tutti i 146 dipendenti e si siano recati a votare n. 132 elettori (votanti) e che ci siano stati 128 voti validi, 1 scheda bianca e 3 nulle.

CALCOLO DEL QUORUM:

il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (128) per il numero dei seggi da ripartire (3) e cioè $128/3 = 42,666$.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla assegnazione dei tre seggi. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

- lista n. 1 voti validi 54
- lista n. 2 voti validi 46
- lista n. 3 voti validi 17
- lista n. 4 voti validi 11

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

Le liste n.1 e 2 hanno raggiunto un numero di voti superiore al quorum; quindi, alla lista n.1 va un seggio e alla lista n.2 va il secondo seggio.

Il terzo seggio va assegnato alla lista che ha riportato il maggiore resto, quindi alla lista n. 3

lista n. 1 voti validi 54 – (1 seggio * 42,666) = resto 11,334

lista n. 2 voti validi 46 – (1 seggio * 42,666) = resto 3,334

lista n. 3 voti validi 17 – (0 seggi * 42,666) = resto 17,000

lista n. 4 voti validi 11 – (0 seggi * 42,666) = resto 11,000

L'attribuzione dei seggi ai candidati sarà effettuata in relazione al numero di voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine di collocazione all'interno della lista.

Attenzione: **nel caso non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi ai candidati di una lista per mancanza di candidati, è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di una lista concorrente.**

Qualora il numero dei seggi attribuiti complessivamente sia inferiore al numero minimo di componenti per il funzionamento della RSU, fermo restando l'invio all'ARAN dei risultati elettorali, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex-novo tutta la procedura che dovrà concludersi nei successivi 90 giorni.

Il verbale finale deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato **dal 17 fino al 24 aprile 2025** in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Le organizzazioni sindacali presentatrici di lista hanno il compito di verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Se nei **5 giorni successivi** all'affissione del *verbale finale* vengono presentati ricorsi, la Commissione Elettorale provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali la determinazione cui è giunta e l'eventuale modifica del *verbale finale*, che viene nuovamente affisso. Le copie del verbale finale, del verbale delle operazioni elettorali e degli eventuali verbali di sezione dovranno essere notificate alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste elettorali, **entro 48 ore** dal compimento delle operazioni.

Al termine di tutte le operazioni, la Commissione Elettorale provvede a **sigillare in un unico plico tutto il materiale (escluso i verbali); il plico sigillato dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato** secondo gli accordi tra la Commissione Elettorale stessa e l'Amministrazione in modo, comunque, da garantirne l'integrità **per almeno 3 mesi o, in caso di contenzioso, fino al termine dello stesso**. Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell'Amministrazione. **I verbali saranno, invece, conservati dalla RSU e dalla Amministrazione.**

Il Comitato dei Garanti

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso il ricorso, **entro 10 giorni**, a un apposito **Comitato dei Garanti**.

Il Comitato dei Garanti deve essere costituito a livello provinciale; è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi

Nel caso di ricorso, il Comitato dei Garanti, presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato, è eventualmente integrato da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione Elettorale. Se il Presidente della Commissione Elettorale è espressione dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, lo stesso viene sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato dei Garanti si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e **si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso**.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

L'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, **il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.**

Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti.

I compiti delle Amministrazioni scolastiche

Possono essere così sintetizzati:

- ✓ favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente;
- ✓ consegnare copia della Circolare ARAN 1/2025 alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- ✓ facilitare l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro;
- ✓ non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali;
- ✓ dal giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali (**28 gennaio 2025**), deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto; a richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi distinti per le eventuali sezioni elettorali;
- ✓ fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza;
- ✓ mettere a disposizione:
 - locale per la Commissione elettorale;
 - locali per il voto;
 - materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
 - stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- ✓ in accordo con la Commissione elettorale, adottare misure per:
 - garantire la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
 - garantire l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione:

- ✓ **ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro;** i componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. Stessa cosa per i presidenti di sezione e gli scrutatori e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro.
- ✓ **deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale** tempestivamente e comunque **nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le seguenti modalità:
- ✓ **deve inserire i dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU**, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
- ✓ deve accreditare il **Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC)**;
- ✓ potrà designare un **Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU**. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

- ✓ verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU";
- ✓ verbali/dati trasmessi da qualunque altro soggetto.

È opportuno che l'amministrazione carichi i verbali/dati in presenza della Commissione elettorale.

Prima dell'invio dei dati caricati, **occorrerà stampare il documento generato, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale;** il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale;

il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;

copia del documento firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere **consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;**

l'amministrazione dovrà rispettare l'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Con l'indicazione dell'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà essere trasmesso, così come l'esito degli stessi.

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU".